

Foglio informativo**Apertura di credito in conto corrente a consumatori bonus fiscali e Cessione Superbonus, Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi****CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITA' DEI CONSUMATORI
(modulo informazioni pubblicitarie)****APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A CONSUMATORI BONUS FISCALE****INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI****Identità e contatti del finanziatore**

Finanziatore	BANCA CAMBIANO 1884 SOCIETÀ PER AZIONI
Indirizzo	Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze
Telefono	05716891
e-mail	info@bancacambiano.it
Fax	0571022002
Sito web	www.bancacambiano.it

Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	Apertura di credito in conto corrente a consumatori a tempo determinato da rimborsare entro tre mesi oppure determinato da rimborsare oltre tre mesi
Importo Totale del Credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Totale apertura di credito in c/c: fino ad € 75.000,00
Durata del contratto di credito	A tempo determinato
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito.	Sì, solo per giusta causa.
Caratteristiche particolari	<p>È concessa al consumatore per la realizzazione degli interventi da cui discendono le misure agevolative previste dalla normativa vigente in materia di Superbonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate ed Ecobonus.</p> <p>L'apertura di credito in conto corrente è destinata esclusivamente a finanziare le opere di ristrutturazione, riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico sull'immobile, realizzate ai sensi degli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020, per poi usufruire del credito di imposta nella misura prevista dalle norme.</p> <p>E' concessa contestualmente alla cessione, in favore della Banca, del credito d'imposta maturabile con gli interventi agevolabili finanziati.</p> <p>Il corrispettivo della cessione del credito è destinato al rimborso dell'apertura di credito in conto corrente, fino alla concorrenza del debito complessivo. La parte eccedente sarà accreditata in conto; la parte di apertura in conto corrente che dovesse risultare insoddisfatta dovrà essere rimborsata dal consumatore.</p>
Modalità di erogazione	<p>L'importo totale del credito viene messo a disposizione a stato avanzamento lavori dietro presentazione delle fatture relative alle spese attinenti gli Interventi agevolabili.</p> <p>L'utilizzo delle somme messe a disposizione è comunque subordinato al rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente per la maturazione della Misure agevolative.</p>

Altri importanti aspetti legali relativi alla apertura di credito in conto corrente a consumatori bonus fiscale

<p>Diritto di recesso dal contratto di credito</p>	<p>Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo: a) entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto, tramite invio alla Banca di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di un fax, di un telegramma o di una e-mail all'indirizzo recesso@bancacambiano.it, se il contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza; b) entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, tramite invio alla Banca o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o di un fax, un telegramma o una e-mail all'indirizzo recesso@bancacambiano.it seguiti nelle quarantotto ore successive da una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se il contratto è concluso o offerto fuori sede. In tali casi, il Cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso.</p> <p>Il Cliente può inoltre, indipendente dalla durata del contratto, recedere in ogni momento e senza spese dal contratto. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso.</p> <p>La Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845, comma 3, c.c. con preavviso di quindici giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. – la Banca può senza preavviso recedere dal contratto, oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente; la Banca comunica al Cliente il recesso dal contratto, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata o con altro tipo di comunicazione con la quale sia possibile provare l'avvenuto ricevimento. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; in caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di quindici giorni, il Cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso; se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.</p> <p>È convenzionalmente parificato alle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. il verificarsi di un qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica e, in particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto o dichiarazione di stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o procedure di sovraindebitamento previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.</p>
<p>Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Banche dati consultabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Centrale Rischi della Banca d'Italia 2) SIC - CENTRALE RISCHI ISTITUTI FINANZIARI - CRIF SPA 3) SIC – EXPERIAN - CERVED INFORMATION SERVICES SPA

Rischi

Qualora non dovessero venire ad esistenza e/o maturare per l'importo previsto le misure agevolative Superbonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate ed Ecobonus, il Cliente sarà comunque obbligato, alla scadenza, al rimborso del finanziamento per tutto quanto dovuto, ovvero per la parte che dovesse essere rimasta insoddisfatta dalla cessione del Credito d'imposta.

La Banca avrà inoltre diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora non siano rispettate, o comunque non si verifichino, le condizioni previste dalla normativa di settore per la maturazione delle Misure agevolative derivanti dagli Interventi agevolabili finanziati.

CESSIONE SUPERBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

Caratteristiche principali del prodotto

Descrizione

Il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" definito nel presente Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 – 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio", dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario.
- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d'imposta a sua volta.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica etc.) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus al 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: avverrà in 5 quote annuali;
- Per gli interventi c.d. Sismabonus ex DL 63/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus): avverrà in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

Caratteristiche e rischi tipici

La Cessione Superbonus / Ecobonus / Altri Bonus Fiscali:

- è un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito alla banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.
- si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta.
- La banca si obbliga al pagamento del corrispettivo della cessione subordinatamente alla disponibilità del Credito nel proprio Cassetto Fiscale entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta. Decorso tale termine di 40 (quaranta) giorni, senza che il credito sia entrato nella disponibilità della banca, potrà essere comunicata la variazione del corrispettivo di cessione e nel caso in cui il cliente non accetti, il contratto di cessione sarà da intendersi risolto.
- è per i soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021 e 2022, spese a cui si applica una detrazione per Ecobonus o altri bonus fiscali "edilizi".

La cessione del credito, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). I SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell'intervento che si chiuderà con la fine lavori.

Il prodotto è riservato ai soggetti di seguito elencati:

- Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (nel caso di interventi su singole unità immobiliari, nel massimo di due);
- Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS)
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi)

Di seguito si riportano le condizioni e cause risolutive previste nel caso di contratto di cessione condizionato.

Condizioni risolutive

E' riservata alla banca la facoltà di comunicare al cliente la risoluzione del contratto se, tra la data di sottoscrizione del contratto di cessione del credito di imposta e la data di pagamento, si verifici un mutamento sostanziale nella Normativa Bonus Fiscali e/o altra normativa applicabile e/o nella relativa interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o altra autorità competente, che abbia un effetto pregiudizievole sostanziale sulla validità del Contratto ovvero sulla utilizzabilità e/o successiva cedibilità del Credito.

Altre cause di risoluzione del contratto di cessione del credito di imposta

La Banca avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, inviando alla parte cedente comunicazione scritta entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di accertamento della causa risolutiva, nel caso in cui i dati, i documenti, le informazioni e le dichiarazioni rese dal cliente sul credito risultino non veritieri.

La risoluzione potrà inoltre avvenire nelle stesse forme qualora il cliente ometta la consegna alla banca della seguente documentazione:

Per Superbonus 110%:

- asseverazione tecnica da parte di un soggetto abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di presentazione dell'asseverazione tecnica;
- Visto di conformità da figure abilitate (dottori commercialisti, ragionieri, responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la detrazione fiscale;
- dichiarazione da parte di chi ha rilasciato il visto di conformità che: a) abbia fatto la polizza RC professionale; b) abbia effettuato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione esercitata dal cliente per la cessione del credito.
- APE finale dell'unità immobiliare.

Per Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi:

- asseverazione dal tecnico abilitato che attesti che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla legge (qualora prevista, a seconda della tipologia di intervento specifica).
- rilascio ricevuta di trasmissione all'Enea della comunicazione relativa alle informazioni sui lavori effettuati, nel solo caso in cui comportino un risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
- copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e/o l'eventuale "sconto" praticato in fattura dall'impresa appaltatrice post esercizio del committente dell'opzione "sconto in fattura" ex art. 121, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2020).
- evidenze di pagamento da parte del soggetto committente degli interventi agevolati (bonifici "parlanti").
- rilascio, in caso di Sismabonus, della dichiarazione di conformità delle opere realizzate rilasciata dal direttore dei lavori e relativa ricevuta di deposito al Comune;
- copia modello di comunicazione dell'esercizio dell'opzione per lo "sconto in fattura" o di "cessione" del credito d'imposta (di importo pari alla detrazione spettante) da parte del soggetto committente, sulla base delle istruzioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato in data 8 agosto 2020.

Modalità di pagamento del corrispettivo della Cessione

Il Corrispettivo della Cessione del Credito sarà pagato dalla Banca Cessionaria entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:(i) il Credito risulti nel Cassetto Fiscale della Banca; (ii) la Parte Cedente abbia consegnato alla Banca la documentazione accompagnatoria indicata di seguito:

- visto di conformità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolabili rilasciato da una figura abilitata ai sensi della normativa di riferimento;
- asseverazione tecnica rilasciata da una figura abilitata che i lavori effettuati siano coerenti, con la normativa di riferimento, con la tipologia di misura agevolativa da cui origina il Credito;
- la documentazione prevista per lo specifico intervento agevolativo indicata nella richiesta di cessione del credito d'imposta sottoscritta dal cliente.

Rischi per il cedente

Variazione in senso sfavorevole del corrispettivo di cessione nel caso in cui il credito di imposta non sia disponibile nel cassetto fiscale della banca entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di stipula del contratto. La mancata accettazione della variazione del corrispettivo da parte del cliente determinerà la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto nel caso in cui intervenga prima del pagamento del corrispettivo un mutamento sostanziale nella Normativa Bonus Fiscali e/o altra normativa applicabile e/o nella relativa interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o altra autorità competente, che abbia un effetto pregiudizievole sostanziale sulla validità del contratto di cessione dei crediti di imposta ovvero sulla utilizzabilità e/o successiva cedibilità del credito di imposta. Al verificarsi di tale evento la banca potrà risolvere il contratto e non sarà obbligata al pagamento del corrispettivo.

Risoluzione del contratto nel caso in cui il cliente ometta la consegna della documentazione richiesta dalla banca o risultino non veritieri i dati, i documenti, le informazioni e le dichiarazioni resi sul credito di imposta oggetto di cessione. Al verificarsi di una tale circostanza, la banca avrà il diritto di risolvere il contratto e, se già pagato, il cliente sarà tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto.

Principali condizioni economiche della apertura di credito in conto corrente

Quanto può costare il fido

IPOTESI

Esempio: contratto con durata determinata. La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. Nello specifico l'esempio prevede

- il credito erogato in un'unica soluzione;
- una durata pari a tre mesi poiché il contratto è a tempo indeterminato, il TAEG è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di tre mesi;
- l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi;
- un affidamento in conto corrente pari ad € 1.500 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo
- gli interessi dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento calcolati al tasso massimo riportato nel presente documento;
- altri oneri funzionali all'utilizzo del finanziamento, nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.

Utilizzato	€ 1.500
Tasso debitore nominale annuo	11,50%
Commissione su fido (base annua)	2,00%
TAEG	14,20%

Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	Alternativamente	
	Per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente con tasso non parametrato - FISSO	
	Tasso annuo per utilizzi nell'ambito del fido concesso	
	Tasso Annuo Nominale su FIDO (T.A.N.)	11,50 %
	Tasso annuo per utilizzi eccedenti l'affidamento concesso (sconfinamenti)	
	Tasso Annuo Nominale per utilizzi eccedenti l'affidamento concesso (sconfinamenti) (T.A.N.)	11,50 %
Frequenza liquidazione competenze	Annuale	
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	TAEG per affidamenti con commissione fondi, durata determinata:	14,20 %
Costi	Commissione su fido	
	Commissione	0,50% dell'importo del fido medio trimestrale (accordato medio)
	Frequenza addebito	Trimestrale
	Validità temporale della pattuizione	Pari a quella dell'apertura di credito
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	Il finanziatore può modificare le condizioni economiche, fatta eccezione per i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso di due mesi, ai sensi dell'art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.	
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso di sconfinamento sopra indicato. Il tasso degli interessi di mora (sconfinamento) può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: Il finanziatore può modificare le condizioni economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso di due mesi, ai sensi dell'art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.	

Principali condizioni economiche della cessione del Superbonus, Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi

PREZZO DI ACQUISTO DEL CREDITO	
Prezzo di acquisto del credito d'imposta compensabili in 4/5 quote annuali	81,82% del valore nominale del credito
Prezzo di acquisto del credito d'imposta non compensabile in 4/5 quote annuali	70,00% del valore nominale del credito

ESEMPI

	SUPERBONUS 110%	RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Spese sostenute	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Valore nominale credito da acquistare	€ 110.000,00	€ 25.000,00 (detrazione al 50%)
Periodo di rateazione	5 quote annuali	10 quote annuali
% di acquisto	81,82%	70,00%
Prezzo di acquisto	€ 90.002,00	€ 17.500,00

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato in filiale e sul sito internet il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente foglio informativo nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami – Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it).

La banca risponde ai reclami entro 60 giorni se relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, entro 45 giorni se riferiti a prodotti assicurativi, entro 60 giorni se si tratta di reclami sui servizi d'investimento, oppure entro 15 giornate operative, se il reclamo è relativo alla prestazione di

Servizi di Pagamento di cui alla PSD. In situazioni eccezionali se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera il termine di 30 giorni ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra menzionati, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere all'intermediario.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- Ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA

Cedente	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Banca Cambiano 1884 S.p.a. ed ogni suo successore o avente causa.
Cessione	Contratto mediante il quale il Cliente trasferisce alla Cassa di Risparmio il credito d'imposta conseguendo il relativo corrispettivo. La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 1260 segg. Codice Civile.
Commissione su fido	La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell'estratto conto trimestrale alla voce "Commissione su fido".
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Corrispettivo della cessione del credito	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cliente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del credito d'imposta ceduto alla Banca.
Credito d'imposta	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Saldo liquido	Saldo sul quale vengono conteggiati gli interessi tenendo conto delle valute applicate alle operazioni di accredito e di addebito
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.
Spese di liquidazione interessi debitori	Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale, degli interessi debitori
Superbonus	Specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n.34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020. Per questi interventi è prevista una detrazione del 110% in 5 anni.
Tasso debitore: -per utilizzi entro i limiti del fido -per utilizzi oltre i limiti del fido	Tasso annuo con capitalizzazione periodale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazione interessata, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera a).